


A



**CITTÀ DI CORLEONE**  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

**ORDINANZA SINDACALE**

N. 08 DEL 20 FEB. 2019

**OGGETTO:** Obblighi per i proprietari detentori di cani.

L'anno duemila...<sup>19</sup>... il...<sup>20</sup>... del mese di ~~FEBBRAIO~~ dalle ore 15,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale

**IL SINDACO**

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza extra ordinem nella materia de qua;

Visto l'allegato foglio pareri;

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

**IL SINDACO**

Dott. Nicolò Nicolosi



CITTÀ DI CORLEONE  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Settore III "Sviluppo del Territorio e Cura della Città"

**Proposta di Ordinanza Sindacale**

**Oggetto:** Obblighi per i proprietari detentori di cani.

**Il proponente Arch. Nazzareno Salamone**

*attesta di noli versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto*

**Preso atto** delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, parco giochi ecc.) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

**Rilevata** la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

**Dato atto** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato, oltre che dal crescente fenomeno del randagismo, anche dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, nonché dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

**Ritenuto** necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

**Ritenuto** opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e, per talune razze, muniti anche di museruola;

**Visto** il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. del 27.07.1934 n. 1265;

**Visto** il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR 08.02.1954 n. 320 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 13 della L. 23 dicembre 1978 n. 833 e ss.mm.ii.;

**Vista** la Legge 24.01.1981 n. 689 e ss.mm.ii.;

**Vista** la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e ss.mm.ii.;

**Vista** la L.R. n.15/2000, di attuazione della Legge 281 del 14.08.1991, recante misure per l'istituzione dell'anagrafe canina per la tutela degli animali da affezione e per la prevenzione del randagismo;

**Visto** il Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 12 gennaio 2007, n.7, "Regolamento esecutivo dell'art.4 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15";

**Visto** il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani»;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come prorogata dalle ordinanze ministeriali 28 agosto 2014, 3 agosto 2015 13 luglio 2016 e, da ultimo, dall'ordinanza ministeriale 25 giugno 2018;

**Visti:**

- l'art. 2052 del Codice Civile, "Danno cagionato da animali";
- l'art. 650 del Codice Penale, "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità";
- l'art. 672 del Codice Penale, "Omessa custodia e mal governo di animali";
- la legge 22 novembre 1993 n. 473, di modifica dell'art. 727 del codice penale "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali";

**Visto** Il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

**Considerato** che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

#### **PROPONE**

1. **DI ASSUMERE** le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante della presente proposta;

2. **DI ORDINARE:**

#### **Art. 1 CUSTODIA DEI CANI**

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini.

#### **Art. 2 DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI**

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate (come per es. il parco giochi):

- a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici;

#### **Art. 3 CONDOTTA DEI CANI**

a) È fatto divieto di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico utilizzando guinzagli a lunghezza VARIABILE;

b) E' fatto obbligo di adottare il guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane e comunque ad una misura non superiore a metri 1,50) durante la conduzione dell'animale su strade pubbliche o aperte al pubblico;

c) E' fatto obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; d) E' fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico, nel cimitero e nel parco giochi.

#### **Art. 4. DETENZIONE DI CANI DA PASTORE**

I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie o armenti possono essere tenuti sciolti soltanto nel territorio rurale del Comune e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada. Tali cani vanno debitamente iscritti all'anagrafe canina e microchippati.

#### **Art. 5 SANZIONI**

Fermo restando quanto previsto in materia dal codice penale e dalla legislazione speciale in materia:

- 1) per la mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina ed il mancato inserimento del microchip di identificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 7, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 520,00;
- 2) Si applica la sanzione da € 2.887,00 a € 17.325,00 qualora l'inosservanza riguardi cani, appartenenti a razze particolarmente aggressive appositamente individuate con decreto regionale, che possano essere utilizzati per i combattimenti.
- 3) per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della cessione a qualsiasi titolo dell'animale, e del cambio della propria residenza entro 30 giorni, e della morte dell'animale entro 10 giorni dai rispettivi eventi, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 6, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 289,00;
- 4) per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della scomparsa dell'animale, entro 10 giorni dal suo verificarsi, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00 ai sensi dell'art. 8, comma 2, secondo periodo della L.R. n.15/2000 e s.m.i .
- 5) per l'abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00;
- 6) per il mancato porto dell'attrezzatura per la pulizia e all'asportazione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori, nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 1 e 4, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 28,00 ad un massimo di € 173,00;
- 7) per la mancata rimozione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori, nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 2 e 5, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 58,00 ad un massimo di € 173,00;
- 8) ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 1 e 2, L.R. n.15/2000 e s.m.i, chiunque organizzi combattimenti fra animali di qualsiasi specie, ovvero vi assista o effettui puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, è punito con la sanzione amministrativa da € 5.775,00 a € 34.650,00. La stessa sanzione si applica anche al proprietario o al detentore degli animali impiegati nel combattimento, salvo che il fatto non sia avvenuto contro la loro volontà. E' sempre disposta la confisca amministrativa degli animali utilizzati o destinati ai combattimenti.
- 9) per chi conduce il cane senza il guinzaglio, per chi utilizzata il guinzaglio ad una misura maggiore di metri 1,50, per chi durante la conduzione del cane non porta con sé la prevista museruola e per chi introduce cani in luoghi interdetti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'art.7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
- 10) per le violazioni di cui all'art. 4 del presente provvedimento, "Detenzione di cani da pastore" si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00, ai sensi e per gli effetti dell'art.7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

s.m.i.

Gli Organi di Polizia, attraverso i loro Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza e di applicare, ai trasgressori, le previste sanzioni. Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali (di cui all'art. 2) e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina.

Nel caso di violazione dell'art. 3, chi esercita la custodia del cane dovrà immediatamente (senza ritardo), adeguarsi alla presente ordinanza. Nel caso d'inadempienza, l'organo di Polizia operante, ha facoltà per motivi di pubblica sicurezza di interdire la circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, pena l'applicazione dell'art 650 del c.p. nei confronti di chi in quel momento ha la custodia del cane.

La presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva e si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale;

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco.

La presente ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge.

La presente Ordinanza verrà notificata al locale Commissariato di P.S., alla locale Stazione Carabinieri e al locale Comando di Polizia Municipale.

Di dare mandato al I Settore Ufficio di segreteria generale di pubblicare il presente provvedimento:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
- per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, a pena nullità dell'atto stesso;
- permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";


#### **Rende noto**

che la struttura amministrativa competente è il III Settore "Sviluppo del Territorio e Cura della Città"

che il responsabile del procedimento è l'Arch. Nazzareno Salamone

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

**Il proponente**  
**Arch. Nazzareno Salamone**



**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:**  
**Obblighi per i proprietari detentori di cani**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di ordinanza si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa  
 parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Corleone, li .././.....

Il Responsabile del Settore  
.....  


**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

- La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di ordinanza si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE

- parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Sulla presente proposta di ordinanza si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

| Descrizione | Importo      | Capitolo  | Missione | Pre-Imp.  | Imp.      |
|-------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| .....       | € xxx.xxx,xx | x.xxx.xxx | xxx      | xxxx/xxxx | xxxx/xxxx |

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

| Descrizione | Importo      | Capitolo  | Missione | Pre-Acc.  | Acc.      |
|-------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| .....       | € xxx.xxx,xx | x.xxx.xxx | xxx      | xxxx/xxxx | xxxx/xxxx |

- parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per le motivazioni allegate.

Corleone, li .././.....

Il Responsabile del Settore  
.....  


**Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile**  
Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot....n.....

Parere di regolarità tecnica confermato: SI  NO